



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

R.g.n. 71-1/2023

Il Giudice Designato

letto il ricorso depositato il 13.06.2023 da parte dei coniugi Bruno Testa (C.F.: TSTBRN46T26G838F) e Chiarina Ripa (C.F.: RPICRN52D68G838D, assistita dall'Avv. Angela Antonilli e coadiuvata dall'organismo di composizione della crisi Dott.ssa Eliana Altalena, per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte delle obbligazioni contratte nei confronti di una Banca per mutuo ipotecario per la ristrutturazione e poi da varie finanziarie, che ammontano ad euro 184.000,00 circa;
rilevato che al ricorso ex art. 67 CCII risultano allegati, o comunque inclusi nel ricorso stesso, la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II – V co., e 68 CCII oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 CCII che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dai debitori per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;
rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;
considerato che possono ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura sia pure dovendosi evidenziare una certa superficialità da parte dei debitori nel contrarre debiti e soprattutto nel non utilizzare i capitali acquisiti per alleggerire l'esposizione debitoria (l'acquisto di un'autovettura del costo di euro 25000,00 e l'organizzazione di una festa matrimoniale del tipo di quella descritta per i figli pur non essendo spese voluttuarie non sono nemmeno strettamente necessarie e sono state sostenute in parte quando già l'esposizione debitoria era importante e dunque un debitore attento avrebbe usato il tfr per attenuarla);
ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;
ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 CCII – all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;
ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 CCII;
rilevato che parte ricorrente ha domandato – ex art. 70, IV co., CCII – a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ed il divieto di acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore al deposito del ricorso;
considerato che il patrimonio di parte ricorrente è costituito dalla casa di abitazione del valore allegato di circa euro 110000,00, da due vetture, di cui una di modesto valore e da



due pensioni per un importo mensile di euro 2.933,66; preso atto della dichiarazione dell'OCC circa il vantaggio della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari – da eseguire sull'unico bene costituente il patrimonio di parte ricorrente – potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano; ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione; ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente; visti gli artt. 67, 68 e 70 CCII;

p.q.m.

1. dispone che il ricorso, che include la proposta ed il piano, presentato da parte ricorrente ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web di questo Tribunale;
 2. ordina all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;
 3. invita i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
 4. avverte i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., CCII;
 5. ordina all'OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., CCII a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;
 6. dispone il divieto – ex art. 70, IV co., CCII – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;
 7. avverte parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., CCII - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;
- Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente e all'OCC.

Cassino, 22 agosto 2023
Rosaria Ciuffi

Il G.D. Maria

